Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
2019

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 22

PARTE SECONDA – TABELLE 25

Prima Sezione - Relazioni annunciate 25

Seconda Sezione - Nuove relazioni 63

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Doc. CCXLIII-*bis*, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sullo stato di attuazione del Piano interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno. "Eventi sportivi di sci alpino " *ex* articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La citata relazione, predisposta dall'ANAS S.p.a., è stata trasmessa dal Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021" in data 26 luglio 2019 e annunciata nella seduta n. 143 del 6 agosto 2019.

L'adempimento previsto. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 del decreto-legge 50 del 2017, stabilisce che il presidente *pro tempore* della società ANAS S.p.a. sia nominato Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.
Ai sensi del comma 15 il Commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un Piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e

delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Commissario ha trasmesso alle Camere il Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017, per un totale di complessivi 42 interventi.
Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il Commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Si ricorda che il comma 21 dispone che il Commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

Il contenuto della relazione. La Relazione rileva come, a seguito di un attento studio sulle criticità della rete stradale nell'area del Bellunese di competenza ANAS, il Piano per l'accessibilità a Cortina (per cui si prevede un alto flusso di traffico per il periodo considerato dei Campionati mondiali di sci alpino), riguardante la SS 51 "di Alemagna", la SS 51-*bis* e la SS 52 "Carnica", sia volto a definire un quadro di

complessivamente 42 interventi finalizzati a migliorare le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura considerata.

A tale riguardo i suddetti interventi - per un importo di circa 172 milioni di euro - sono finanziati a valere delle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. (che svolge funzioni di stazione appaltate), unitamente alla spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Per quanto concerne lo stato di attuazione del Piano, la Relazione elenca in modo dettagliato la tipologia di interventi e lo stato di avanzamento delle singole opere. Fa inoltre presente che, in relazione ai lavori delle conferenze di servizi che si sono susseguite nel tempo, è emersa l'esigenza di apportare 4 varianti locali di attraversamento dei centri abitati, per le quali si richiede lo svolgimento di un supplemento istruttorio, in termini di impatto ambientale, sui profili riguardanti la campagna di rilevo del traffico e del rumore, nonché la cantierizzazione e il piano di utilizzo delle terre.

Da ultimo la relazione segnala che, oltre alla SS 51, da parte di ANAS nel dicembre 2018 è stato presentato ai sindaci del Cadore un "Piano dei fabbisogni" volto ad individuare i necessari interventi idonei a sopperire al *deficit* infrastrutturale delle statali SS 51-*bis* e SS 52 in località Col Trondo, anche a seguito delle criticità causate dagli eventi alluvionali del novembre 2018, per un totale investimento pari a circa 131 milioni di euro, in relazione al quale sarà indetta una conferenza di servizi a fini di programmazione dei successivi livelli di progettazione.

La relazione riporta altresì in allegato due prospetti contenenti i Cronoprogrammi cantieri Cortina 2021 e la Tabella di sintesi dei cantieri.

Doc. CCLIV, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione

La presente relazione è stata trasmessa dal Ministro dell'interno il 12 luglio 2019 e annunciata nella seduta n. 135 del 18 luglio 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 27 della legge n. 6 del 2018 prevede, al comma 1, che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, disciplinate dalla legge stessa, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione. Nella relazione il Ministro dell'interno deve altresì indicare il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse, nonché eventuali esigenze operative connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione.

Il contenuto della relazione. La Relazione si compone di due sezioni: il Documento I si focalizza sull'attività della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione che si è ricostituita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 11 luglio 2018; il Documento II è invece incentrato sull'attività del Servizio centrale di protezione.

La Relazione in argomento è volta a fornire un quadro della situazione relativa alle misure speciali di protezione adottate in favore dei testimoni di giustizia all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, precipuamente dedicata alla figura del

testimone di giustizia, in una logica di netta distinzione rispetto a quella del collaboratore di giustizia.

Dalla Relazione emerge in primo luogo come, nelle 23 riunioni che la suddetta Commissione ha indetto nel periodo considerato, grande attenzione sia stata riservata alla necessità di definire i decreti attuativi previsti dalla citata legge n. 6 del 2018, ai fini della sua completa applicazione, tenendo anche conto - per il piano provvisorio di protezione[1] - del profilo amministrativo da attribuire al collaborante con la giustizia, con il supporto e le proposte delle Procure della Repubblica - Direzioni distrettuali antimafia.

La Commissione, in particolare, ha riscontrato un aumento delle audizioni e delle relative istanze da parte dei testimoni di giustizia anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 6 del 2018, ai sensi del quale gli interessati, in qualunque momento, possono chiedere di essere sentiti personalmente.

Nella Relazione emerge altresì che al 31 dicembre 2018 i testimoni di giustizia ammontano a 51 unità e gli altri protetti a 205 unità: alcuni grafici ne illustrano la provenienza geografica, in larga parte dal Sud Italia, ripartiti anche in base alla tipologia di reato, e rilevano che 33 di questi sono donne, pari al 32 per cento del totale.

La Relazione si sofferma quindi sulla figura del testimone di giustizia (il soggetto estraneo agli ambienti criminali che, trovandosi in alcune particolari circostanze, decide di rispondere al dovere civico della testimonianza nell'interesse della collettività e ha, pertanto, necessità di protezione), come ridefinita ai sensi della legge n. 6 del 2018 che ha introdotto una disciplina più stringente con riferimento alla qualità delle dichiarazioni rese e alla posizione di terzietà nel contesto criminale.

[1] Il piano provvisorio di protezione è previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 6 del 2018 ed è deliberato dalla Commissione centrale su proposta dell'Autorità giudiziaria, con modalità e tempi che ne assicurino l'immediata adozione. L'articolo 13 dispone l'espressa previsione dell'accettazione del programma definitivo da parte degli interessati e non solo la sua "sottoscrizione" prevista dalla norma previgente. Sia il programma provvisorio che quello definitivo possono essere modificati o revocati.

In questo quadro, resta comunque demandato alla Commissione centrale la valutazione rispetto a quei casi dai contorni indefiniti analogamente meritevoli di protezione (ad esempio gli imprenditori in rapporto con i *clan* criminali che decidano di testimoniare).

In base alle novità introdotte dalla citata legge n. 6 del 2018 in materia di personalizzazione delle misure di protezione, la Commissione centrale delibera altresì l'adozione degli interventi speciali di protezione *ad hoc* - quali le misure di tutela, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo - preferendone di norma l'attribuzione nelle località di origine rispetto al trasferimento in luoghi protetti e al cambio di identità, utilizzati solo in casi eccezionali. La nuova disciplina del 2018 prevede comunque un termine di durata massima delle citate misure, contrariamente al regime previgente che si basava sull'applicazione *sine die*.

La riforma del 2018 ha inoltre introdotto la figura del referente del testimone di giustizia che ha il compito di supportare quest'ultimo nei rapporti con le istituzioni e assicurare piena assistenza per tutta la durata del programma di protezione.

Per quanto concerne l'attività del Servizio centrale di protezione, la Relazione si sofferma in primo luogo sul complesso del sistema tutorio, offrendo una dettagliata disamina del ruolo delle Prefetture, sia per quanto concerne le "misure urgenti" cui provvedere nell'immediato per la sicurezza degli interessati, sia in termini di assistenza e tutela durante la permanenza dei testimoni nel sistema di protezione.

Un ulteriore approfondimento è dedicato alle misure tutorie, quali: i documenti di copertura che debbono essere "temporanei" e utilizzati esclusivamente all'interno del programma di protezione con finalità di "mimetizzazione" territoriale, il cambiamento delle generalità cui si procede in totale segretezza, nonché le scorte e gli accompagnamenti abbinati all'attività istruttoria delle Direzioni distrettuali Antimafia e agli impegni di giustizia.

La Relazione illustra quindi il novero delle misure delle misure assistenziali previste, quali:

- l'assistenza sanitaria, attuata per mezzo di un Ufficio sanitario dedicato (e che nel periodo in esame ha trattato oltre 300 pratiche);
- l'assistenza psicologica, mediante il supporto di un'apposita Sezione volta ad assicurare, oltre al supporto psicologico di natura emergenziale, l'elaborazione di un vero e proprio progetto di prevenzione del disagio psichico a favore dei testimoni e dei loro familiari;
- la tutela dei minori sotto protezione, per i quali si evidenzi la comparsa di disturbi della sfera cognitivo-emotiva in ambito sociale e scolastico, legati anche all'avvenuto sradicamento dal contesto d'origine, con la previsione di idonee prestazioni terapeutiche e di sostegno;
- il reinserimento socio-lavorativo, sia in termini di conservazione del posto di lavoro, sia mediante l'accesso ad un programma di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Competente ad assicurare l'applicazione del piano provvisorio e del programma speciale di protezione è la II Divisione "Testimoni di giustizia", con specifiche funzioni di gestione di tutti gli aspetti del sistema tutorio, in sinergia con quelle assicurate sul territorio da parte dei Nuclei Operativi di Protezione (N.O.P.), mediante la necessaria interlocuzione con gli organi delle pubbliche amministrazioni, gli enti privati coinvolti e le Forze di Polizia.

Ai testimoni di giustizia che non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, il Servizio centrale di protezione, tramite l'Unità organizzativa per le attività amministrativo-contabili, assicura assistenza economica in vari ambiti, da quello alloggiativo a quello sanitario a quello degli spostamenti, con rimborsi, assegni di mantenimento ed erogazione di somme *"una tantum"* a seconda delle

esigenze. I fondi a disposizione sono stanziati a valere su uno specifico capitolo di spesa del Ministero dell'interno.

Dalla Relazione emerge che gli stanziamenti in bilancio per il 2018 sono stati nel complesso per collaboratori e testimoni di giustizia pari a euro 89.753.018,00, dei quali euro 2.447.469,21 nel secondo semestre dell'anno per i testimoni di giustizia.

Per quanto riguarda le risorse umane, nel periodo in esame dalla Relazione risultano essere stati organizzati corsi di formazione (anche in *e-learning* per i neo-assegnati), seminari di approfondimento e addestramento per il personale del Servizio Centrale di protezione la cui selezione deve rispondere a determinati requisiti, primo fra tutti la volontarietà.

Nella seconda parte del Documento II la Relazione dà conto, attraverso grafici e tabelle, di una serie di dati riguardanti le dichiarazioni rese, le fasce di età, lo stato civile, il genere, i nuclei familiari dei testimoni di giustizia nonché la loro provenienza estera, raggruppati per aree geografiche e organizzazioni criminali di appartenenza.

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, infine, la Relazione sottolinea come la collaudata esperienza italiana in questo ambito giochi un ruolo preminente sia a livello europeo, con la partecipazione del Servizio centrale di protezione alle iniziative del *Network Europol* sulla protezione dei testimoni di giustizia, sia nelle occasioni di visita di delegazioni di altri Paesi in Italia, nella prospettiva di mutuare dalle *best practice* della legislazione italiana utili spunti per i rispettivi ordinamenti interni. A questo riguardo, il gruppo di lavoro BITCOM sulla biometrica, l'informatica e la tecnologia del predetto *Network* ha condotto uno studio sulla sicurezza nel settore delle comunicazioni mobili, al fine di garantire un più agevole impiego delle piattaforme sociali con sistemi di codificazione protetta e canali criptati.

Doc. CCLIII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione alle Camere sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province".

La presente relazione, riferita agli anni 2017 e 2018, è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta il 12 luglio 2019 e annunciata nella seduta n. 134 del 17 luglio 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province", al comma 7, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse regionali di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[2], istituito al fine di potenziare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza e ai lori figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.[3]

Il comma 2 del citato articolo 5-*bis*, invero, stabilisce che il Ministro delegato per le pari opportunità provveda annualmente a ripartire tra le regioni le suddette tenendo conto, degli interventi già operativi, del numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, di natura pubblica e privata, già esistenti in ogni regione, nonché della

[2] Articolo 19, comma 3, de decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[3] Articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

necessità di riequilibrarne la presenza sul territorio attraverso la realizzazione di strutture *ex novo*.

Il contenuto della relazione. La Relazione dà quindi conto dello stato di utilizzo delle somme ripartite per l'anno 2017 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017[4], sulla base delle relazioni di monitoraggio fornite dalle regioni e dalle province autonome in merito agli interventi finanziati, al numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, al numero delle case-rifugio e delle donne accolte, con e senza prole.

Quanto ai dati informativi raccolti, dalla Relazione emerge in primo luogo che gran parte delle Regioni hanno coinvolto, in sede di programmazione degli interventi, l'associazionismo di riferimento, nonché gli enti gestori dei centri antiviolenza e delle case rifugio. In secondo luogo è stata riscontrata in molti casi la partecipazione di risorse regionali in aggiunta ai trasferimenti nazionali.

Sotto il profilo strettamente contabile, circa la ripartizione della dotazione finanziaria secondo le tipologie di intervento, si è registrato un lieve scostamento rispetto al riparto definito dal suddetto DPCM 1° settembre del 2017.

Quanto alle modalità prescelte per l'utilizzo delle suddette risorse, talune regioni hanno fatto ricorso all'indizione di bandi o avvisi per la concessione dei contributi, talaltre hanno operato un diretto trasferimento dei fondi in favore di amministrazioni pubbliche.

In merito all'aggiornamento dell'avanzamento finanziario in termini di impegni di spesa e di liquidazioni, le relazioni di monitoraggio offrono un quadro caratterizzato da ampia disomogeneità per ogni realtà territoriale considerata.

[4] Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La Relazione evidenzia, quindi, come appaia prematura ogni ipotesi di riflessione circa i risultati conseguiti dagli interventi (essendone prevista la chiusura per il 31 dicembre 2019). In questo quadro, sottolinea tuttavia, quanto ai centri già operativi, l'assenza nelle relazioni di monitoraggio di utili indicatori di valutazione; mentre, per quanto concerne le strutture di nuova istituzione, gli obiettivi definiti in sede di programmazione hanno più spesso fatto riferimento all'apertura di sportelli d'ascolto, piuttosto che a specifici centri antiviolenza, nonché a posti letto in strutture di protezione rispetto alle case-rifugio.

La Relazione si sofferma infine sul riparto delle risorse stanziate per l'annualità del 2018, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018[5], sottolineando come siano attualmente in corso di analisi le richieste di trasferimento pervenute dagli enti territoriali alla data del 29 maggio 2019, ai fini della concreta erogazione entro la scadenza dell'anno in corso.

A completamento del quadro di rifermento, con la collaborazione dell'ISTAT e del CNR- IRPSS, è in corso una mappatura territoriale di tutti i centri antiviolenza e le case-rifugio esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse attraverso la promozione di interventi mirati.

[5] Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Doc. CCLV, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione al Parlamento sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, per l'anno 2018.

La citata relazione è stata trasmessa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 2019 e annunciata nella seduta n. 147 del 9 settembre 2019.

L'adempimento previsto. La legge 11 gennaio 2018, n. 7, "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana", conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. A tale scopo è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), con il compito, tra gli altri, di:

- definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale;
- supportare l'Agenzia Spaziale Italiana(ASI);
- approvare il documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN);
- individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

In questo quadro, novellando il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128[6], recante "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), all'articolo 2, comma 6, lettera *q)*, la citata legge prevede che il citato Comitato predisponga, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

[6] Si veda in particolare l'articolo 21, coma 6, lettera q) del decreto legislativo n. 128 del 2003.

Il contenuto della relazione. La Relazione si sofferma in primo luogo sull'attività svolta dal COMINT con riferimento alle iniziative in tema di satelliti radar di osservazione terrestre e cooperazione bilaterale in ambito *Space Diplomacy*.

Dai lavori del suddetto Comitato è scaturita altresì la necessità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una "Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio", con il compito di assicurare, oltre al carattere di collegialità nell'espletamento delle funzioni del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri[7], anche la tempestiva attuazione delle decisioni del COMINT e l'elaborazione degli "Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale". Si tratta in particolare di un atto di indirizzo politico volto, tra gli altri, al sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica in tema di servizi aerospaziali e relativi settori produttivi, nonché alla definizione di programmi spaziali pluriennali, di cui ai seguenti documenti:

- la Strategia Nazionale di Sicurezza per lo Spazio;
- il Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN);
- il Documento di visione strategica per lo Spazio (DVSS).

La Relazione passa quindi a illustrare il riepilogo dei finanziamenti nel settore spaziale e aerospaziale per la realizzazione dei programmai nazionali e internazionali di ricerca scientifica e tecnologica cui l'Italia ha aderito, con particolare riguardo alle attività ordinarie dell'ASI e al progetto Cosmo-SkyMed.

Con riferimento invece alle iniziative in ambito europeo, la Relazione si sofferma sulla proposta di Regolamento che istituisce il Programma Spaziale Europeo volto a raccogliere tutte le iniziative spaziali sotto un'unica base giuridica (ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Lisbona), nella prospettiva di rafforzare gli *asset* europei con specifici investimenti e di migliorare l'efficienza dei servizi resi ai

[7] Si tratta di un consesso presieduto del Segretario del COMINT e composto da rappresentanti dell'ASI, dei Ministeri che compongono il COMINT, della Conferenza Stato-Regioni, nonché - senza di diritto di voto - del Dipartimento della Protezione civile, del Dipartimento per le politiche di coesione, del Dipartimento per gli Affari regionali, dell'ISPRA, e degli Organismi di informazione per la sicurezza.

cittadini. All'esito dell'analisi di impatto svolta dalla Commissione europea, si prevede per il citato Programma un *budget* pari a 19 miliardi di euro, da ripartire tra i programmi bandiera, quali: Galileo/EGNOS, Copernicus, SSA e GOTVASCOM.

In questo quadro, è stata altresì sottolineata la necessità di tutelare la competitività industriale europea, evitando al contempo forme di monopolio o l'utilizzo di tecnologie non europee (anche con riguardo all'industria europea dei lanciatori nello spazio), nonché di limitare il ricorso all'*outsourcing* per i servizi di sicurezza e difesa, che dovrebbero pertanto essere svolti dalla costituenda Agenzia Spaziale dell'Unione europea.

Doc. CCLVI, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sull'attività svolta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto.

La presente Relazione è stata trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22 agosto 2019 e annunciata nella seduta n. 147 del 9 settembre 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 308, in materia di scambio di quote di emissione gas a effetto serra, prevede che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di seguito Comitato ETS - istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - presenti alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

[8] Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il contenuto della relazione. La Relazione illustra preliminarmente le caratteristiche dell'*European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS), quale sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione nell'Unione europea delle emissioni nei settori energivori o produttori di energia. Si tratta in particolare di un sistema *"cap & trade"* poiché fissa un tetto massimo (*cap*) a livello europeo in funzione degli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere (*trade*) diritti di emissione di CO_2 (cd. quote) in corrispondenza delle emissioni prodotte da ciascuno.

Quanto al sistema di *governance* dell'EU ETS in Italia, si segnalano:

- il Comitato ETS, competente - tra l'altro - anche attraverso il nuovo sistema informatico AGES[9] - al rilascio delle autorizzazioni, nonché alle attività di verifica, stima e assegnazione delle quote di emissione di gas serra, ivi inclusa l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi di compensazione da parte degli operatori coinvolti;
- l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), titolare della gestione della sezione italiana del Registro delle quote di emissione dell'Unione, gestito dalla Commissione europea[10], attraverso la quale gli operatori stazionari e aerei adempiono agli obblighi di compensazione delle emissioni tramite la restituzione delle quote stesse;
- il Gestore dei servizi energetici (GSE), con funzioni di responsabile del collocamento delle quote attribuite all'Italia sulla piattaforma d'asta comune (CAP2).

La Relazione dà quindi conto dell'attività amministrativa - per ciascuno degli anni 2017 e 2018 - svolta dal Comitato ETS riguardo agli impianti stazionari, con

[9] Registro italiano delle Autorizzazione ad emettere Gas ad Effetto Serra.
[10] Si tratta di una banca-dati on line organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai Paesi partecipanti dell'EU ETS, finalizzata a contabilizzare tutte le quote di emissioni generate rilasciate in ambito Eu ETS o in quello del Protocollo di Kyoto.

particolare riferimento al rilascio di nuove autorizzazioni e al relativo monitoraggio, nonché alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione delle emissioni rilasciate in atmosfera.

Quanto agli operatori aerei soggetti all'EU ETS, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di *emission trading* i voli in partenza da, o in arrivo a, autodromo situato nel territorio dell'Unione europea, limitatamente ai voli all'interno dello Spazio economico europeo (EEA). Anche per tali soggetti è previsto un piano di monitoraggio delle emissioni, con relativa disposizione di rilascio delle quote a titolo gratuito, oltre agli obblighi di comunicazione delle emissioni.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'EU ETS gli impianti "piccoli emettitori", in quanto soggetti a misure nazionali equivalenti. Si tratta di un elenco chiuso, decresciuto nel tempo a seguito di chiusure definitive o di ridimensionamenti significativi. Per essi si prevede uno schema semplificato di monitoraggio delle emissioni di tipo "*command and control*", in base al quale gli impianti possono usufruire di un certo numero di emissioni annue consentite, superato il quale devono corrispondere una compensazione in forma pecuniaria, ovvero restituire quote in numero pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in eccesso.

La Relazione si sofferma, infine, sulle criticità emerse dall'applicazione del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alla quantificazione della sanzione (che non è parametrata alle effettive capacità economiche del soggetto emettitore ma unicamente alla quantità delle emissioni prodotte, con il rischio - talvolta - di causare il dissesto economico degli operatori sanzionati), nonché alle problematiche connesse alla contestazione delle violazioni ad opera degli operatori aerei inclusi nel campo di applicazione ETS ma di nazionalità extra UE, per la quale si rende necessaria - si precisa nella Relazione - l'introduzione di una specifica sanzione ove non provvedano all'elezione di domicilio in Italia.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dei mesi di luglio, agosto e settembre, si segnala la seguente:

Relazione sullo stato di attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92,recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", di cui all'articolo 11 della legge 20 agosto 2019, n. 92, che dovrà essere presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Camere, con cadenza biennale, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore[11] (anno scolastico 2020-2021).

In particolare, la legge n. 92 del 2019 è volta a introdurre l'educazione civica tra le materie di insegnamento scolastico nella prospettiva di contribuire a formare cittadini responsabili, nonché a promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma primo). In questo quadro, si persegue l'obiettivo di sviluppare

[11] Al riguardo, si ricorda che la legge in argomento, approvata definitivamente il 6 agosto al Senato, promulgata il 20 agosto e pubblicata il 21 agosto nella Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore il 5 settembre 2019, quindi ad anno scolastico 2019-2020 già iniziato. Tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, stabilisce l'avvio dell'insegnamento dell'educazione civica a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore, si dà il caso che la disciplina *de qua* troverà applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2020-2021.
In proposito, si segnala che in data 27 agosto 2019 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore*, ha trasmesso al Consiglio superiore della Pubblica istruzione (CSPI) - organo consultivo del MIUR - uno schema di decreto ministeriale volto a istituire una sperimentazione nazionale per l'insegnamento dell'educazione civica per il vigente anno scolastico 2019-2020.
Su tale schema di decreto il CSPI ha espresso, in data 11 settembre 2019, parere negativo sottolineando come - tra i vari profili emersi in sede di valutazione - da un lato, stante il regime autonomistico del sistema scolastico, la sperimentazione non potrebbe avere carattere obbligatorio (poiché laddove fosse così interpretabile costituirebbe "un modo improprio per anticipare l'entrata in vigore della legge attraverso lo strumento della sperimentazione"); dall'altro, trattandosi di un progetto sperimentale, la normativa proposta mancherebbe di alcuni elementi essenziali (tra i quali, l'individuazione della platea delle istituzioni scolastiche coinvolte, la definizione della durata, l'indicazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati). Oltretutto, anche ove venisse intesa in termini di adesione volontaria, tale sperimentazione sarebbe di difficile attuazione per via dei rilevanti oneri gravanti sul piano organizzativo e didattico ad anno scolastico già iniziato, tali da compromettere la riuscita complessiva della sperimentazione medesima.
In questo quadro, il CSI ha altresì sottolineato l'opportunità di impiegare utilmente l'anno scolastico in corso al fine di avviare ogni proficua iniziativa sotto il profilo istruttorio al fine di preparare l'avvio dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica a partire dal 1° settembre 2020, come previsto dalle richiamate disposizioni in materia di entrata in vigore. A tale parere, che - si ricorda - ha natura obbligatoria ma non vincolante, ha ritenuto di conformarsi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore*.

nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, al fine di diffondere la condivisione dei princìpi legalità, di cittadinanza attiva e digitale e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere la conoscenza del diritto alla salute e al benessere della persona.

Passando in rassegna le principali novità introdotte dall'atto normativo in argomento, si segnala l'articolo 2 che stabilisce, tra i vari profili, la decorrenza di tale insegnamento dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore alla data del 5 settembre 2019, quindi a partire dall'anno scolastico 2020-2021, prevedendo altresì l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile fin dalla scuola dell'infanzia. L'insegnamento dell'educazione civica entra quindi nel curricolo d'istituto, con un monte orario - per ciascun anno di corso - non inferiore a 33 ore annue (e senza eccedere l'orario obbligatorio)[12] e viene affidato, per le scuole del primo ciclo, in contitolarità a docenti facenti parte dell'organico del personale scolastico, mentre per quelle del secondo ciclo, a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle relative linee guida volte a individuare specifici obiettivi di apprendimento, nell'ambito dell'insegnamento delle tematiche inerenti - oltre a quelle già segnalate sopra - l'educazione alla cittadinanza digitale[13], al rispetto del patrimonio ambientale, culturale e dei beni comuni, alla legalità (ivi inclusi gli elementi fondamentali del diritto e del diritto del lavoro in particolare), nonché alla formazione di base in materia di protezione civile.

In questo quadro viene anche rafforzata la collaborazione con le famiglie integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al

[12] L'obbligo di relazione sull'attuazione della legge n. 92 del 2019 di cui all'articolo 11, tuttavia, è anche finalizzato a valutare la prospettiva di incrementare il monte orario aggiungendo l'ora di insegnamento dell'educazione civica.
[13] A tale riguardo, l'articolo 4 mira a promuovere, attraverso la conoscenza della Costituzione italiana, lo sviluppo dei valori della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. L'articolo 5 precisa i contenuti delle azioni specifiche inerenti all'educazione digitale, con particolare riferimento al corretto uso delle tecnologie digitali, nonché alla conoscenza delle norme comportamentali volte a evitare rischi per il proprio benessere fisico e psicologico.

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che viene esteso alla scuola primaria (articolo 7).

Si prevede infine la possibilità di integrare l'insegnamento dell'educazione civica mediante esperienze extrascolastiche con altri soggetti istituzionali o con il mondo del Terzo settore, nonché la costituzione dell'Albo delle buone pratiche e l'indizione di un concorso nazionale al riguardo.

L'articolo 11, pertanto, pone in capo al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'obbligo di riferire alle Camere sull'attuazione di quanto sopra, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXXV, n. 2	L. 144/1999 art. 7 co. 11	Relazione sull'attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto *(anni 2017 e 2018)*	02/07/2019 09/07/2019 n. 130[14]	5ª 10ª	Annuale

[14] Con delibera 2 agosto 2013, n. 57, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (pubblicata nella G.U. n. 231 del 2 ottobre 2013), è stata disposta la trasmissione ai due rami del Parlamento della relazione allegata alla delibera medesima, predisposta dall'Unità tecnica finanza di progetto.
Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXIX, n. 2	D. Lgs. 322/1989 art. 24 co. 1 - 2[15]	Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale nonché il Rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica *(anno 2018)*	27/06/2019 09/07/2019 n. 130	1ª	Annuale
Atto n. 286	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[16]	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'inconveniente grave occorso agli aeromobili B737-800 marche di identificazione EI -DPH e EI - EFN, presso aeroporto di Treviso Sant'Angelo, in data 7 maggio 2019	10/07/2019 16/07/2019 n. 133[17]	8ª	Eventuale

[15] Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.
[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[17] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLIII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 93/2013 art. 5-bis co. 7[18]	Relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate da parte delle regioni per potenziare le forme di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli *(anni 2017 e 2018)*	12/07/2019 17/07/2019 n. 134	1ª 2ª	Annuale 30 giugno
Atto n. 299	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[19]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) *(anno 2017)*	24/07/2019 05/08/2019 n. 142	7ª	Annuale 31 luglio
Doc. LXXIII-bis, n. 6	L. 234/2012 art. 14 co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(secondo trimestre 2019)*[20]	26/07/2019 05/08/2019 n. 142	Tutte	Trimestrale

[18] La relazione di cui all'articolo 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. La disposizione - comma 7 - prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, "present(i) alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate" ai sensi del medesimo articolo 5-bis (Il comma 2 dell'articolo 5-bis stabilisce che il Ministro delegato per le pari opportunità provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse stanziate ai sensi del comma 1 tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione). La relazione alle Camere, infatti è predisposta sulla base delle relazioni inoltrate al suddetto Ministro, da parte delle regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto, entro il 30 marzo di ogni anno, concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. L'articolo disciplina le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio promossi da enti locali, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

[19] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[20] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXXIII, n. 2	L. 246/2005 art. 14 co. 10	Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) *(anno 2018)*	01/08/2019 07/08/2019 n. 144	1ª	Annuale 30 aprile
Atto n. 311	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[21]	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) *(anno 2018)*	29/08/2019 09/09/2019 n. 147[22]	8ª	Eventuale
Doc. CCLV, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D. Lgs. 128/2003 art. 21 co. 6, lett. q)	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale *(anno 2018)*	31/07/2019 09/09/2019 n. 147[23]	10ª	Annuale Entro il 30 giugno di ogni anno 30 giugno

[21] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[22] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.
[23] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXI, n. 1	D.L. 39/2009 art. 2-bis co. 1[24]	Emergenza sismica del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate *(anno 2018)*	03/09/2019 10/09/2019 n. 148[25]	5ª 8ª 13ª	Annuale
Doc. CCXXXV, n. 3	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6[26]	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077 (causa C - 196/13) *(dati aggiornati al primo semestre 2019)*	05/09/2019 17/09/2019 n. 149	13ª	Semestrale

[24] Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre la cessazione dello stato d'emergenza ha affidato la gestione del processo di ricostruzione alle amministrazioni periferiche e agli enti locali secondo l'ordinario riparto di competenze, inoltre, all'articolo 67-ter, ha previsto l'esecuzione da parte degli Uffici speciali del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione.
Il rapporto trasmesso a giugno 2017 è stato redatto sulla base dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione al 31 ottobre 2014.
[25] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[26] L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
A.S. 1387, parte I, volume VIII	L. 125/2014 art. 14 co. 2[27]	Risultati conseguiti nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed utilizzo dei relativi stanziamenti *(Dati relativi al 2018, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*	03/07/2019 09/07/2019 n. 130	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per gli affari regionali	Annuale 30 giugno
Doc. CCXL, n. 2	L. 205/2017 art. 1 co. 1075[28]	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *(anno 2018)*	22/07/2019 23/07/2019 n. 136	3ª 5ª 8ª	Annuale Entro il 15 settembre di ogni anno 15 settembre

[27] La disposizione prevede che al rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125 del 2014.

[28] Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LIII, n. 2	D.L. 4/2007 art. 2 co. 2-bis	Situazione della missione umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq *(anno 2018)*	06/08/2019 07/08/2019 n. 144	3ª	Annuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXLVIII, n. 1	L. 36/2001 art. 6 co. 5[29]	Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici *(anno 2017)*	09/07/2019 11/07/2019 n. 132	13ª	Annuale
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Gargano *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[30]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[29] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2001.

[30] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[31]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[32]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Sila *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[33]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Asinara *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[31] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[32] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[33] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[34]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Majella *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[35]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[36]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Pollino *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[34] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[35] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[36] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[37]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[38]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[39]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[37] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[38] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[39] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[40]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Circeo *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[41]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Vesuvio *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[42]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de la Maddalena *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[40] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[41] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[42] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[43]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[44]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[45]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[43] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 22/07/1996, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[44] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[45] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[46]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Val Grande *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[47]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[48]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[46] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[47] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[48] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[49]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 317	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[50]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga *(anno 2018)*	02/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 31 luglio

[49] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[50] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLVI, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D. Lgs. 30/2013 art. 4 co. 3[51]	Prima relazione sull'attività svolta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto *(2017/2018)*	22/08/2019 09/09/2019 n. 147	13ª	Annuale 30 aprile

[51] La disposizione citata prevede che la relazione sia presentata, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comitato, che svolge funzioni di autorità nazionale competente, ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. Le funzioni del Comitato sono analiticamente elencate al comma 4 del citato articolo 4 - si tratta di ben 28 compiti, dalla lettera a) alla lettera nn) -. Il comma 5 dell'articolo 4 prevede, inoltre, che il Comitato proponga al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte, fra l'altro, a promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto. L'adempimento descritto era originariamente previsto dall'articolo 8, comma 1-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51. Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, ha abrogato tale disposizione, e ha contestualmente introdotto nel citato decreto legislativo n. 216 del 2006 l'articolo 3-bis che, al comma 3, riproduce l'adempimento, già previsto dall'articolo 8, con il medesimo contenuto. Di recente, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - articolo 4, comma 3 - costituisce la novazione della fonte per la presentazione della predetta relazione, mantenendo la scadenza annuale al 30 aprile. Si fa notare che il citato decreto n. 30 del 2013 ha abrogato il decreto n. 216 del 2006, ad eccezione dell'allegato A; in particolare, l'articolo 44 ha disposto che fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato (Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo - composto da nove membri - e da una Segreteria tecnica - composta da ventitré membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal decreto -. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo) di cui all'articolo 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, disposizione che prevede l"obbligo di presentazione della relazione, fino alla data di costituzione del nuovo comitato. Si fa comunque presente che non è mai pervenuta alcuna relazione sull'argomento, indipendentemente dalla fonte normativa.
La presente relazione è inserita fra le governative in quanto il Comitato opera comunque con il supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
L'adempimento era originariamente previsto dall'articolo 8, comma 1-ter, del d. lgs. n. 216 del 2006. Il decreto legislativo n. 257 del 2010 ha abrogato tale disposizione, ma ha contestualmente introdotto nel citato decreto legislativo n. 216 del 2006 l'articolo 3-bis che, al comma 3, riproduce l'adempimento, già previsto dall'articolo 8, con il medesimo contenuto. Il d. lgs. 13 marzo 2013, n. 30 - art. 4, co. 3 - costituisce la novazione della fonte per la presentazione della predetta relazione, mantenendo la scadenza al 30 aprile. Si fa notare che il citato decreto n. 30 del 2013 ha abrogato il decreto n. 216 del 2006, ad eccezione della disposizione che prevede l"obbligo di presentazione della relazione, fino alla data di costituzione del nuovo comitato.
Si fa comunque presente che non è mai pervenuta alcuna relazione sull'argomento, indipendentemente dalla fonte normativa.
Un adempimento analogo era previsto dall'articolo 3-bis, comma 3 del d. lgs n. 216 del 2006 con la medesima scadenza.(30 aprile) si fa presente tuttavia che non è mai stata presentata alcuna relazione al riguardo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXX, n. 4	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. f-bis[52]	Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma *(dati aggiornati al 30 giugno 2019)*	19/09/2019 24/09/2019 n. 150	7ª	Semestrale

[52] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31dicembre 2019. Successivamente, allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rientreranno nella competenza della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXXIV, n. 2	D. Lgs. 66/2010 art. 536 co. 1[53]	Documento programmatico pluriennale per la Difesa (per il triennio 2019 -2021)	02/07/2019 09/07/2019 n. 130	4ª 5ª	Annuale 30 aprile

[53] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", che ha novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 312	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[54]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) *(anni 2018/2019)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	4ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 313	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[55]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) *(anni 2018/2019)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	4ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 314	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[56]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) *(anni 2018/2019)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	4ª	Annuale 31 luglio

sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

[54] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[55] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[56] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 315	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[57]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa dii previdenza delle Forze armate *(anni 2018/2019)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	4ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
A.S. 1387, parte I, volume IV, tomo I	L. 432/1993 art. 2 co. 3[58]	Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato *(Dati relativi all'anno 2018, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)*	03/07/2019 09/07/2019 n. 130	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per gli affari regionali	Annuale 30 giugno

[57] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

[58] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro del tesoro presenti annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 44, comma 3, del d.P.R. 398/2003 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo suddetto istituito presso la Banca d'Italia.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXV, n. 1	L. 488/1999 art. 26 co. 5	Risultati della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni *(anno 2018)*	12/07/2019 17/07/2019 n. 134	1ª 5ª 6ª	Annuale
Doc. CLXVII, n. 2	D.L. 78/2015 art. 9 co. 11[59]	Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù *(dati aggiornati al mese di giugno 2019)*	24/07/2019 31/07/2019 n. 140	5ª 12ª	Annuale 30 giugno
Doc. CLXIV, n. 17	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2018)*[60]	30/07/2019 05/08/2019 n. 142	1ª 5ª 6ª	Annuale 15 giugno

[59] Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha modificato il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1
della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

[60] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXXVII, n. 2	D. Lgs. 141/2010 art. 30-ter co. 9[61]	Attività di prevenzione delle frodi *(dati aggiornati al mese di aprile 2019)*	20/08/2019 09/09/2019 n. 147	6ª	Annuale 30 aprile
Doc. CCXXXIII, n. 2	D.L. 237 /2016 art. 24-bis co. 5	Relazione sull'attuazione della "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" *(dati relativi all'anno 2018 e al primo trimestre 2019)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	6ª	Annuale Entro il 31 luglio 31 luglio

delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[61] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta da un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima disposizione, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 8	L. 196/2009 art. 38-septies co. 3-bis[62]	Relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere (comma 3-bis dell'articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 7 della legge n.163 del 2016) *(anno 2018)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	5ª	Annuale
Doc. LII, n. 2	L. 212/2000 art. 13 co. 13	Attività svolta dai Garanti del contribuente *(anno 2018)*	02/09/2019 10/09/2019 n. 148	6ª	Annuale

[62] L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al comma 1, ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Il comma 2 dell'articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge 4 agosto 2016, n. 163, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante "Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali", all'articolo 7, comma 1, ha disposto, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 285	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[63]	Attività svolta dalla Cassa Nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, con relativi allegati *(anno 2018)*	05/07/2019 11/07/2019 n. 132	2ª 11ª	Annuale 31 luglio
Doc. CCVII, n. 2	L. 67/2014 art. 7 co. 2[64]	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato *(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)*	08/07/2019 23/07/2019 n. 136	2ª	Annuale 31 maggio
Doc. XCV, n. 2	D.L. 98/2011 art. 37 co. 16[65]	Stato delle spese di giustizia *(dati aggiornati al 30 aprile 2019)*	13/09/2019 17/09/2019 n. 149	2ª 5ª	Annuale 30 giugno

[63] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[64] L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.
[65] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 42/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[66]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2130, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE concernente la direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	11/09/2019 17/09/2019 n. 149	2ª 14ª	Eventuale
Procedura d'infrazione n. 41/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[67]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2104, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE concernente la direttiva 2012/29/UE - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato	11/09/2019 17/09/2019 n. 149	2ª 14ª	Eventuale

[66] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

[67] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 318	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[68]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Aero Club d'Italia (AeCI) *(2018)*	08/08/2019 09/09/2019 n. 147	8ª	Annuale 31 luglio
Doc. LXXI, n. 3	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(2018)*	08/08/2019 09/09/2019 n. 147	8ª	Semestrale 30 giugno e 31 dicembre

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXIV, n. 3	D. Lgs. 159/2011 art. 109 co. 1	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) *(secondo semestre 2018)*	03/07/2019 09/07/2019 n. 130	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre

[68] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLIV, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 6/2018 art. 27 co. 1	Relazione sulle modalità generali di applicazione e efficacia delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia di cui alla legge n. 6 del 2018 *(secondo semestre 2018)*	12/07/2019 18/07/2019 n. 135	1ª	Semestrale semestralmente
Doc. CLXIV, n. 16	L. 244/2007 art. 3 co. 68[69]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta per l'anno 2018, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio	19/07/2019 24/07/2019 n. 137	1ª 5ª	Annuale 15 giugno
Doc. XCI, n. 1	D.L. 8/1991 art. 16 co. 1[70]	Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia *(II semestre 2018)*	13/08/2019 09/09/2019 n. 147	1ª 2ª	Semestrale

[69] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
[70] Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 14	L. 244/2007 art. 3 co. 68[71]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2018)*	23/07/2019 24/07/2019 n. 137	1ª 5ª 11ª	Annuale 15 giugno
Atto n. 302	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL *(aggiornati al luglio 2019)*	29/07/2019 05/08/2019 n. 142	11ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 302	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[72]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS *(aggiornati al luglio 2019)*	29/07/2019 05/08/2019 n. 142	11ª	Annuale 31 luglio

[71] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[72] f- L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 40/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[73]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2100, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE concernente la violazione della direttiva 2011/98/UE in materia di permesso unico	07/08/2019 13/08/2019 n. 145	1ª 14ª	Eventuale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 15	L. 244/2007 art. 3 co. 68[74]	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni idi competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2018)*	18/07/2019 24/07/2019 n. 137	1ª 5ª 9ª	Annuale 15 giugno

[73] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

[74] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXLII, n. 2	L. 40/2004 art. 15 co. 2	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita (anno 2017) e per l'utilizzo dei finanziamenti (anno 2018)	28/06/2019 09/07/2019 n. 130	12ª	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 279	D.L. 239/2003 art. 1-quater co. 8	Relazione sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(dati relativi al periodo 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019)*	26/06/2019 09/07/2019 n. 130	10ª	Trimestrale

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 13	L. 244/2007 art. 3 co. 68[75]	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2018)*	12/07/2019 17/07/2019 n. 134	1ª 5ª 10ª	Annuale 15 giugno
Doc. LXXXV, n. 1	L. 100/1990 art. 2 co. 3	Promozione della partecipazione di società ed imprese miste all'estero *(anno 2018)*	02/08/2019 07/08/2019 n. 144	5ª 10ª	Annuale
Doc. XLI, n. 1	L. 808/1985 art. 2 co. 6[76]	Stato dell'industria aeronautica *(2017)*	09/08/2019 09/09/2019 n. 147	5ª 10ª	Annuale 31 luglio

[75] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[76] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si ricorda che la Relazione previsionale e programmatica non è più prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, che ha sostituito la citata legge n. 468 del 1978.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	**Doc. CLVII, n. 2**	L. 249/1997 art. 1 co. 6, lett. c)[77]	Relazione sull'attività svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e programmi di lavoro (AGCOM) e sui programmi di lavoro dell'Autorità stessa *(dati aggiornati al 30 aprile 2019)*	01/07/2019 09/07/2019 n. 130[78]	8ª	Annuale 30 giugno

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	**Doc. CCXXX, n. 2**	D. Lgs. 35/2017 art. 28 co. 5	Relazione sui risultati dell'attività svolta *(dati aggiornati al mese di giugno 2019)*	26/06/2019 09/07/2019 n. 130	7ª	30 giugno

[77] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.
[78] Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) previo parere del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 13 della legge n. 132 del 2016	**Doc. CCXXXVII, n. 2**	L. 132/2016 art. 10 co. 3	Rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente *(anno 2018)*	02/07/2019 09/07/2019 n. 130	13ª	Annuale Entro il secondo trimestre di ciascun anno 30 giugno

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	**Doc. CXLVI, n. 3**[79]	D. Lgs. 152/2006 art. 172 co. 3-bis	Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(primo semestre 2019)*	02/07/2019 11/07/2019 n. 132	13ª	Semestrale Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	**Doc. CXLI, n. 2**	L. 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i)[80]	Stato dei servizi ed attività svolta *(Dati aggiornati al 31 marzo 2019)*	30/07/2019 07/08/2019 n. 144	10ª	Annuale 30 giugno

[79] Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

[80] L'articolo 2, comma 12, lett. i) della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. L'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004 ha specificato che l'Autorità presenta la suddetta relazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 2 precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato. La legge 30 ottobre 2014 n. 161, all'articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento l'Autorità dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[81]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Toscana	**Atto n. 287**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2018)*	12/07/2019 16/07/2019 n. 133	6ª	Annuale
Regione Veneto	**Atto n. 307**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(primo semestre 2019)*	19/07/2019 06/08/2019 n. 143	6ª	Annuale

[81] Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Piemonte	**Atto n. 324**	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c)[82]	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa *(anno 2018)*	09/09/2019 17/09/2019 n. 149	12ª	Annuale

[82] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione dei trasporti [83]	Doc. CCXVI, n. 1	D.L. 201/2011 art. 37 co. 5[84]	Stato della disciplina di liberalizzazione nel settore dei trasporti *(aggiornata al 30 giugno 2019)*	20/06/2019 18/07/2019 n. 135	8ª	Annuale

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Ugo Bordoni	Doc. CVII, n. 2	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2	Attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni *(anno 2018)*	18/07/2019 25/07/2019 n. 138	8ª	Annuale 31 marzo

[83] L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

[84] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. CLIII, n. 3**	L. 215/2004 art. 8 co. 1[85]	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità *(primo semestre 2019)*	30/07/2019 05/08/2019 n. 142	1ª 10ª	Semestrale 31 dicembre

[85] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

COMMISSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021	**Doc. CCXLIII-bis, n. 1** **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 50 /2017 art. 61 co. 22	Stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021"[86]	26/07/2019 06/08/2019 n. 143	5ª 7ª 8ª	Annuale Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020

[86] Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.
Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).
Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019 (comma 21).

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	L. 92/2019 art. 11, co. 1[87]	Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 92 del 2019 recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"	Biennale

[87] L'articolo 11 della legge n. 92 del 2019 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmetta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della citata legge volta a istituire - ai sensi dell'articolo 2, comma 1 - l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico all'entrata della sua entrata in vigore (anno scolastico 2020-2021), considerando anche la prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di questa materia. I
n particolare, la legge n. 92 del 2019 è volta a introdurre l'educazione civica tra le materie di insegnamento scolastico nella prospettiva di contribuire a formare cittadini responsabili, nonché a promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma primo). In questo quadro, si persegue l'obiettivo di sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, al fine di diffondere la condivisione dei princìpi di legalità, di cittadinanza attiva e digitale e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere la conoscenza del diritto alla salute e al benessere della persona.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.